ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 11

Cariche del consiglio dell'ordine - Validità delle sedute

Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Per la validita' delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri che lo compongono.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	II — Ordini regionali dei tecnologi alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-11-cariche-del-consiglio-dell-ordine-validita-delle-sedute

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it